



Dipartimento Politiche del Lavoro

Scheda Staffetta generazionale Delibera RER 1094 del 2 agosto 2013 (Bur 11.9.2013)

Presupposti del provvedimento:

- La creazione di nuovi posti di lavoro per i giovani da realizzarsi attraverso il loro inserimento in azienda con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche nella tipologia di apprendistato e, contestualmente, con il passaggio di lavoratori, occupati presso la stessa azienda e a cui manchino pochi anni al raggiungimento dei requisiti pensionistici oggi previsti, da un contratto di lavoro a tempo pieno ad un contratto part-time.
- Consentire ai lavoratori cd. “maturi”, che aderiscano volontariamente all’iniziativa, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, attraverso la flessibilità o la riduzione dell’orario di lavoro, in prossimità della pensione. Ai lavoratori maturi che aderiranno all’iniziativa verrà riconosciuta la contribuzione volontaria riferita alle ore di cui si è accettata la riduzione
- Valorizzare il patrimonio di competenze professionali dei lavoratori “maturi” attraverso l’eventuale trasferimento delle medesime ai giovani neoassunti.
- Si tratta di un intervento sperimentale

Risorse stabilite per l'intervento “staffetta generazionale”

- Sono state assegnate dal Ministero del Lavoro e ammontano per la Regione Emilia-Romagna a **3.000.000,00** di euro.
- Le risorse saranno utilizzate esclusivamente per il **pagamento dei contributi volontari a favore dei lavoratori maturi** che aderiscono all’iniziativa e solo a fronte della verifica, da parte dell’INPS, del raggiungimento **certo** dei requisiti pensionistici;
- I lavoratori maturi che accettano il part time (e quindi percepiranno la retribuzione solo per le ore lavorate), non subiranno alcuna penalizzazione sia con riguardo al diritto sia riguardo alla misura dell’assegno di pensione spettante, che dovrà essere pari a quello che sarebbe spettato in caso di prosecuzione dell’attività lavorativa a tempo pieno nell’arco di tempo massimo previsto in Emilia Romagna in 24 mesi.
- Le risorse disponibili devono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2014, salvo proroghe da parte del Ministero del Lavoro.

Beneficiari e destinatari finali dell’iniziativa

Lavoratori:

- Lavoratori giovani: soggetti inoccupati o disoccupati, ai sensi del D.L.vo n. 181/2000 e ss.mm., di età superiore a diciotto anni e fino a ventinove anni compiuti.
- Lavoratori maturi: soggetti di età superiore a 55 anni di età che raggiungano il diritto alla pensione in un arco di tempo **da 12 a 24 mesi** che siano occupati con un contratto di lavoro

a tempo pieno e indeterminato;

Datori di lavoro:

- Datori di lavoro privati che siano in regola con l'applicazione dei CCNL, della normativa in materia di contribuzione ed assicurazione obbligatoria, della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e delle norme in materia di diritto al lavoro dei disabili.

Descrizione dell'intervento

L'intervento consiste nell'inserimento lavorativo dei giovani sopra descritti, con contratto a tempo pieno e indeterminato, anche di apprendistato, a fronte della **volontaria** riduzione o flessibilità di orario da parte di lavoratori con più di 55 anni, che raggiungano il diritto alla pensione in un arco di tempo da 12 a 24 mesi e che accettino la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con una riduzione di orario che non può essere superiore al 50% (orizzontale o verticale) dell'orario contrattuale di lavoro.

In sintesi:

- Il lavoratore maturo chiede al datore di lavoro la trasformazione a tempo parziale del proprio contratto di lavoro fino alla data del pensionamento, **a fronte del riconoscimento di un incentivo pubblico a titolo di contribuzione volontaria;**
- L'impresa assume un giovane inoccupato o disoccupato di età superiore a diciotto anni e fino a ventinove anni compiuti, con un contratto a tempo pieno indeterminato, anche di apprendistato.
- La volontarietà del lavoratore maturo a ridurre il proprio orario di lavoro e richiedere l'accesso all'iniziativa sarà accertata tramite la sottoscrizione di **un verbale di accordo sindacale sottoscritto in sede aziendale con le rappresentanze sindacali o sottoscritto in sede istituzionale presso la Direzione Territoriale del Lavoro** competente, da considerarsi quali soggetti terzi attestanti tale volontarietà.
- Il lavoratore maturo e il datore di lavoro dovranno sottoscrivere, inoltre, un verbale di conciliazione ai sensi dell'art. 411 c.p.c. nelle apposite sedi conciliative (sede sindacale o DTL).
- L'assunzione del giovane e la riduzione dell'orario di lavoro del lavoratore maturo, **deve comportare un saldo occupazionale positivo, che dovrà essere garantito per tutta la durata del periodo in cui viene versata l'integrazione contributiva al lavoratore maturo o fino alla data di fine periodo formativo in caso di assunzione in apprendistato.** In ogni caso non potrà, comunque, successivamente al pensionamento del lavoratore maturo, realizzarsi un saldo occupazionale negativo.
- Il saldo occupazionale si calcola attraverso il confronto tra le ore di lavoro in part time del lavoratore maturo e quelle relative al tempo pieno del giovane assunto, comprensive delle eventuali ore dedicate alle attività formative.
- L'imponibile previdenziale massimo dell'anno 2012 per accedere all'iniziativa da parte del lavoratore maturo (riferimento: parte C punto 4 del CUD 2013), è di 70.000,00 euro.
- L'integrazione a titolo di contribuzione volontaria, a beneficio del lavoratore maturo che richiede il contratto a tempo parziale, viene versata dall'INPS, su autorizzazione della Regione.

Modalità di presentazione delle domande di adesione all'iniziativa da parte di datore di lavoro

I datori di lavoro privati che nelle sedi operative in Emilia Romagna abbiano nel proprio organico lavoratori maturi in possesso dei requisiti sopra indicati, che si siano dichiarati interessati a proseguire l'attività lavorativa a part-time, possono presentare apposita domanda di adesione all'iniziativa. Il possesso dei requisiti deve sussistere alla data di compilazione della domanda.

Le domande, secondo la modulistica predisposta (Mod. 1, Mod. 2 e Mod. 3, a cui vi rimandiamo per un maggior dettaglio) dovranno contenere i dati identificativi del datore di lavoro, i dati anagrafici dei lavoratori o lavoratrici che volontariamente hanno aderito all'iniziativa; la richiesta di adesione volontaria sottoscritta dal lavoratore maturo, contenente i dati anagrafici del lavoratore e con allegato l'Estratto Conto Certificativo che il lavoratore avrà richiesto all'INPS in autonomia o tramite un patronato o la stessa azienda, indicante la data prevista di pensionamento; fotocopia semplice, chiara e leggibile, di un documento di riconoscimento valido del lavoratore stesso; il verbale di accordo sindacale sottoscritto con i soggetti terzi e attestante la volontarietà del lavoratore maturo e il verbale di accordo ex art. 411 c.p.c. sottoscritto nelle sedi conciliative dal datore di lavoro e dal lavoratore interessato.

Contenuto dell'accordo sindacale sottoscritto in sede aziendale o presso la DTL:

Dovrà contenere l'impegno del datore di lavoro a:

- trasformare in part time il contratto di uno o più lavoratori maturi, che lo abbiano richiesto volontariamente;
- connettere, a tale trasformazione di orario, l'assunzione di uno o più giovani con contratto a tempo pieno e indeterminato, anche di apprendistato;
- garantire il saldo occupazionale positivo per tutta la durata del periodo in cui viene versata l'integrazione contributiva volontaria al lavoratore maturo, o in caso di assunzione in apprendistato, fino al termine del periodo di apprendistato;
- ed infine **l'impegno**, qualora durante il periodo in cui viene versata l'integrazione contributiva volontaria al lavoratore maturo, il rapporto di lavoro del giovane si interrompesse per dimissioni o per risoluzione per giusta causa, ad assumere, **entro 30 giorni dall'interruzione del rapporto di lavoro**, un altro giovane con le stesse modalità previste dalla delibera.

Contenuto del verbale di conciliazione ai sensi dell'art. 411 c.p.c., sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore nelle apposite sedi conciliative

Dovrà contenere:

- La conferma della richiesta di adesione volontaria all'iniziativa da parte del lavoratore stesso
- La data prevista di cessazione del rapporto di lavoro.
- **La riduzione dell'orario di lavoro, orizzontale o verticale, del lavoratore maturo che non potrà essere superiore al 50% dell'orario contrattuale.**

Dovrà inoltre contenere l'impegno del datore di lavoro a:

- ripristinare l'orario di lavoro a full-time, nel caso intervengano modifiche normative in materia di accesso alle prestazioni pensionistiche o venga respinta o revocata l'istanza di ammissione all'iniziativa;
- **non assegnare al lavoratore maturo che volontariamente accede al part-time mansioni inferiori a quelle ricoperte all'atto della riduzione dell'orario di lavoro.**

La domanda di adesione del datore di lavoro dovrà essere inviata al Servizio Lavoro della Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro, con raccomandata R.R., corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate oppure per posta elettronica certificata

Le domande dovranno essere spedite dalla data di pubblicazione della delibera sul Bollettino Ufficiale Regionale (e quindi dall'11 settembre 2013) e **fino al 30 giugno 2014**, pena la loro non ricevibilità.

Modalità di ammissione del lavoratore al finanziamento per la contribuzione volontaria.

- Il Servizio Lavoro della Regione ER effettua l'istruttoria per verificare la completezza delle domande, degli allegati, nonché la sussistenza dei requisiti richiesti che devono essere presenti alla data di presentazione della domanda e provvede ad inviare all'Inps, mensilmente, **gli elenchi provvisori dei lavoratori maturi da ammettere all'iniziativa.**
- L'INPS entro 45 giorni dalla consegna degli elenchi comunica la quantificazione degli importi dovuti a titolo di contribuzione volontaria per ogni singolo lavoratore e la definitiva verifica dei requisiti necessari per il conseguimento del diritto alla pensione e ne dà comunicazione alla Regione.
- Il Responsabile del Servizio Lavoro provvederà quindi ad approvare con proprie determinazioni e fino all'esaurimento delle risorse disponibili, **gli elenchi definitivi dei lavoratori ammessi all'iniziativa e a darne comunicazione alle aziende aderenti.**
- La graduatoria degli ammessi sarà redatta cronologicamente secondo il giorno di presentazione delle domande e, in caso di presentazione contestuale sarà data precedenza alle lavoratrici donne, rispetto ai lavoratori uomini, in subordine sarà data precedenza ai lavoratori più anziani rispetto ai lavoratori più giovani.
- **Entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione all'iniziativa, il datore di lavoro deve provvedere all'assunzione del giovane e alla trasformazione a tempo parziale del contratto di lavoro del lavoratore maturo, e a comunicare su apposita modulistica al Servizio Lavoro i dati anagrafici del giovane e la tipologia contrattuale di assunzione** (nel caso il rapporto di lavoro del giovane cessi per dimissioni o per giusta causa, il datore di lavoro dovrà inoltrare analoga comunicazione al Servizio Lavoro relativamente all'assunzione di un altro giovane in sostituzione)
- **Gli elenchi definitivi** verranno inviati all'INPS Regionale
- **Successivamente all'acquisizione da parte dell'INPS Regionale dell'elenco definitivo i lavoratori maturi potranno presentare all'INPS la domanda di prosecuzione volontaria ad integrazione dei periodi di lavoro part time.**

Verifiche sulla sussistenza e permanenza dei requisiti

La Regione Emilia Romagna provvede alla verifica della sussistenza e/o del mantenimento degli impegni previsti, attraverso le comunicazioni obbligatorie di assunzione inviate dai datori di lavoro ai Centri per l'Impiego competenti,

Nel caso in cui da tali verifiche emergesse la non sussistenza di uno dei requisiti richiesti ovvero il mancato rispetto degli impegni assunti, il Responsabile del Servizio Lavoro provvederà a revocare l'ammissione al beneficio: in caso di revoca il datore di lavoro è tenuto a versare l'intera integrazione contributiva dovuta.

Cause di revoca dell'autorizzazione al beneficio

Saranno revocate le richieste dei datori di lavoro che:

- risultino, anche da controlli successivi all'ammissione al beneficio, non in regola con l'applicazione dei CCNL, della normativa in materia di contribuzione ed assicurazione obbligatoria, della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e delle

- norme in materia di diritto al lavoro dei disabili;
- non provvedano, entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione all'iniziativa, all'assunzione del giovane e alla trasformazione a tempo parziale del contratto di lavoro del lavoratore maturo;
 - non provvedano, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro del giovane per dimissioni o di risoluzione per giusta causa, entro trenta giorni dalla effettiva cessazione del rapporto di lavoro, ad una nuova assunzione di un giovane con le stesse modalità sopradescritte;
 - non rispettino l'impegno assunto 1) a ripristinare l'orario di lavoro a full-time, nel caso intervengano modifiche normative in materia di accesso alle prestazioni pensionistiche e 2) a non assegnare al lavoratore maturo che volontariamente accede al part-time mansioni inferiori a quelle ricoperte all'atto della riduzione dell'orario di lavoro.

Monitoraggio

La Regione Emilia Romagna, attesta, ai fini del monitoraggio e della rendicontazione, ogni trimestre a conclusione dell'intervento, l'importo utilizzato con una dichiarazione corredata da informazioni concernenti i datori di lavoro interessati, i lavoratori assunti e l'ammontare dei versamenti effettuati a titolo di integrazione volontaria della contribuzione.

Dipartimento Politiche del Lavoro
Bologna 19 settembre 2012

Ulteriori istruzioni per gli Uffici del Patronato Inca relativamente alla prosecuzione volontaria ad integrazione dei periodi di lavoro a tempo parziale. Modalità di presentazione della domanda all'INPS da parte dei lavoratori

Le domande di prosecuzione volontaria ad integrazione dei periodi di lavoro part-time sono regolamentate dall'art. 8 del D.L.vo n. 564/1996 e dalla Circolare dell'INPS n. 29/2006 e si riferiscono ad anni, interi o parziali, se interviene cessazione del rapporto di lavoro, già conclusi e a situazioni contributive consolidate.

L'autorizzazione ai versamenti volontari che fanno riferimento all'iniziativa di cui alle presenti disposizioni, integra la contribuzione obbligatoria, in base alle norme citate, come di seguito specificato:

1. il versamento ha funzione di copertura, utile ai fini del diritto e della misura della pensione, nei casi di part-time verticale con prestazioni lavorative a tempo pieno in alcune settimane del periodo richiesto, intervallate da settimane interamente non lavorate;
2. il versamento ha, di norma, funzione integrativa, utile ai fini della misura della pensione, nei casi di part-time orizzontale con prestazioni lavorative in ogni settimana del periodo richiesto, salva l'ipotesi in cui il versamento, incrementando l'imponibile annuo, riduca o annulli gli effetti prodotti dall'applicazione dell'articolo 7 della Legge n. 638/1983 ed assuma perciò efficacia anche ai fini del diritto a pensione;
3. il versamento ha funzione integrativa, utile ai fini della misura della pensione, per i periodi di attività lavorativa settimanale ad orario ridotto e funzione di copertura, utile ai fini del diritto e della misura della pensione, per i periodi interamente non lavorati, nei casi di part-time misto.

I lavoratori maturi inseriti nell'elenco definitivo dovranno presentare, entro un mese dalla data di scadenza ordinaria del termine per la consegna della certificazione unica dei redditi di lavoro (CUD) riferita all'anno interessato, le domande di autorizzazione alla contribuzione volontaria ad integrazione per l'anno di riferimento (le modalità e le indicazioni sono previste dalla circolare INPS n. 111/2011).

I lavoratori dovranno inoltre ripresentare la domanda di autorizzazione ai versamenti volontari integrativi ogni anno, al fine di garantirsi la copertura/integrazione massima prevista (24 mesi) o quella minima necessaria al raggiungimento del diritto a pensione (almeno 12 mesi).

I lavoratori maturi che invece cessano l'attività lavorativa dovranno presentare domanda di autorizzazione ai versamenti volontari integrativi entro un mese dalla consegna del Cud riferito all'anno di cessazione del rapporto di lavoro.

L'INPS rilascia l'autorizzazione alla contribuzione integrativa volontaria part time notificando il provvedimento al lavoratore maturo interessato entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda di cui sopra, salvo impedimenti dovuti a eventuali carenze di denunce retributive.

I lavoratori dovranno poi consegnare, per opportuna conoscenza, e per il tramite del proprio datore di lavoro, copia dell'autorizzazione ricevuta alla Regione.

L'INPS, completata l'istruttoria relativa alle domande di tutti i lavoratori contenuti negli elenchi definitivi, e fornisce, entro 30 giorni, al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e alla Regione Emilia-Romagna, secondo un tracciato predisposto, l'importo dei contributi da versare per le autorizzazioni rilasciate.

La convenzione con INPS

Ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Direttoriale n. 807/2012 i rapporti tra la Regione e l'INPS sono regolati da apposita intesa.

L'INPS ha il compito di:

- concorrere alla definizione degli indirizzi operativi, per quanto di propria competenza, al fine di assicurare piena efficacia ed efficienza all'intervento;

- presidiare e garantire le attività connesse alla verifica dei requisiti contributivi dei lavoratori potenzialmente beneficiari;
- quantificare l'onere finanziario riguardante i lavoratori anziani beneficiari dell'integrazione contributiva volontaria;
- riconoscere le integrazioni contributive spettanti ai lavoratori;
- monitorare, in sinergia con la Regione, la spesa relativa all'iniziativa.
-

Le risorse necessarie verranno trasferite all'INPS direttamente dal Ministero del Lavoro.